



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
CAMPUS DI CESENA

# **Informatica e diritto A.A. 2023/2024**

## **La protezione dei «beni informatici»: diritto d'autore e brevetti**

**Prof. Andrea Amidei**

Dipartimento di Informatica – Scienza e  
Ingegneria

# La tutela delle opere dell'ingegno: diritto d'autore e brevetto

Diverse forme di tutela dell'atto creativo o inventivo a seconda dell'oggetto:

- Diritto d'autore (proprietà intellettuale) → **opere dell'ingegno «creative»**
- Tutela brevettuale (proprietà industriale) → **invenzioni**

Obiettivo: favorire ed incentivare la creazione e l'invenzione, il progresso dell'arte, della scienza e della tecnica, riconoscendo all'inventore o al creatore diritti particolari ed esclusivi sulla sua «creazione» ed impedendo ad altri di ingiustamente «appropiarsi» delle sue creazioni



# Il diritto d'autore: cenni

Il diritto d'autore tutela le creazioni intellettuali definite come «opere dell'ingegno»: ogni risultato **creativo** raggiunto mediante l'impiego delle facoltà della mente umana

→ opere letterarie, cinematografiche, musicali, teatrali, artistiche, di design industriale, ma anche software («programmi per elaboratore») e banche dati

- **No idee astratte**, occorre «concretizzazione»
- Creatività, originalità e novità
- Opere derivate
- Basta l'atto creativo per avere il diritto d'autore sull'opera



# Il diritto d'autore: cenni

Ogni utilizzo dell'opera può avvenire solo con il consenso dell'autore, che ha sull'opera:

- **Diritto morale:** diritto ad essere riconosciuto come autore dell'opera
    - perpetuo e non cedibile
  - **Diritti patrimoniali:** diritti di utilizzo e sfruttamento economico dell'opera (pubblicazione, riproduzione, copia, trasformazione, vendita, concessione in licenza, ecc.).
    - durano 70 anni dalla morte dell'autore e possono essere ceduti
- opera collettiva ≠ opera in comunione



# I brevetti: cenni

Invenzioni a carattere tecnico idonee ad avere una applicazione industriale

→ Per tutelare le invenzioni occorre un **brevetto**, che dà il diritto di produrre e commercializzare l'invenzione in esclusiva

Procedura:

1. deposito domanda (documentazione, nome inventore e rivendicazioni)
2. fase di segretezza
3. esame preliminare + ricerca anteriorità + opinione scritta Ufficio Europeo Brevetti
4. rilascio del brevetto o rigetto della domanda



# I brevetti: cenni

- Brevetto europeo e Brevetto internazionale  
→ Metodo del «one stop shop»
- Durata: 20 anni dal deposito della domanda, dopodiché l'invenzione entra «in pubblico dominio»
- Decadenza per non uso per 3 anni dalla concessione del brevetto o 4 anni dal deposito della domanda
- Diritti morali (non possono essere ceduti) e diritti patrimoniali (possono essere ceduti)
- Invenzione ≠ modello d'utilità



# Diritto d'autore vs. brevetto: riepilogo

- Opera dell'ingegno (creativa) ≠ invenzione (tecnica)
- Nasce con la creazione dell'opera ≠ Occorre una registrazione (deposito domanda di brevetto)
- Diritti morali ≠ diritti patrimoniali
- Durata diritti patrimoniali: vita dell'autore e 70 anni dopo la sua morte ≠ 20 anni da deposito domanda di brevetto
- «Autore» ed «inventore» possono essere solo **persone fisiche** (mentre i diritti patrimoniali connessi all'opera o all'invenzione possono essere di titolarità anche di persone giuridiche)



# La protezione del software tra diritto d'autore e brevetto

Regola generale: i software («programmi per elaboratore»), se originali, sono coperti da **diritto d'autore**, ad **eccezione** di alcuni casi nei quali taluni software possono essere **brevettati**

La protezione mediante diritto d'autore riguarda:

- codice sorgente
- codice oggetto
- materiali preparatori

Il software deve essere **originale** (non mero frutto di copiatura)





# La protezione del software tra diritto d'autore e brevetto

- Non occorre registrazione per «fare nascere» il diritto d'autore sul software ( $\neq$  brevetto)  $\rightarrow$  possibile, però, registrazione presso SIAE (Pubblico Registro Software)
  - Titolarità diritto d'autore su software creato da dipendente  $\rightarrow$  morale  $\neq$  patrimoniale
  - Software e opere collettive  $\neq$  in comunione
  - Software open source: separazione tra diritti «originari» (del titolare o dei titolari dell'opera «di partenza») e diritti sul software modificato, che può rilevare quale **opera derivata**
- $\rightarrow$  Molto dipende dalla tipologia di licenza che viene utilizzata per l'open source



# La protezione del software tra diritto d'autore e brevetto

Esistono casi nei quali il software può essere anche **brevettato** (secondo le procedure e le regole già esaminate).

Questo è possibile se:

- il software risolve in modo innovativo un problema tecnico, e ha quindi una sua applicazione industriale;
- se l'effetto tecnico del software va oltre la sola normale interazione tra software e hardware. Deve, quindi, esistere un **effetto tecnico ulteriore**, che può essere interno o esterno al PC.



# La protezione del software tra diritto d'autore e brevetto

Tutela del software con diritto d'autore vs. brevetto:

- Diritto d'autore: protegge come il software è scritto  
→ un software B che raggiunga lo stesso risultato di un software A ma scritto con un codice diverso non viola il diritto d'autore del creatore del software A
  - Brevetto: protegge la funzionalità del software, cioè sia come funziona, sia il risultato al quale porta → quindi impedisce la progettazione di un codice diverso che dia lo stesso risultato
- In conclusione: **la tutela brevettuale è più forte e più completa, ma più complessa (e più costosa) da ottenere.**



# Gestione del software e tutela dei diritti di proprietà intellettuale

## → Contratto di sviluppo software

→ **Licenze:** non viene ceduta la proprietà del software, ma se ne concede l'utilizzo per un determinato periodo di tempo e nei limiti previsti dalla licenza

- Licenze di tipo proprietario
- Licenze di software libero con permesso d'autore (copyleft)
- Licenze permissive

## → Cloud computing





ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
CAMPUS DI CESENA

## **Prof. Andrea Amidei**

### **Informatica e Diritto**

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria

andrea.amidei3@unibo.it

[www.unibo.it](http://www.unibo.it)